

## ANEIS – REGOLAMENTO

**Art. 1** I Membri della Commissione Soci e il suo Presidente nonché i Coordinatori Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Soci si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. La Commissione Soci si riunisce periodicamente su impulso del suo Presidente. I Coordinatori Regionali sono uno per ogni regione d'Italia, e restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Per l'espletamento del loro mandato, la Commissione Soci e i Coordinatori Regionali possono giovare di ogni utile elemento informativo nel rispetto delle norme di legge in vigore. La Commissione Soci e i Coordinatori Regionali possono segnalare al Collegio dei Probiviri eventuali fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, affinché esso valuti l'apertura del procedimento disciplinare e l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. La Commissione Soci e i Coordinatori Regionali possono proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche del presente regolamento.

**Art. 2** Sono riservate esclusivamente alla Commissione Soci le seguenti incombenze:

- a) l'esame delle domande di iscrizione all'Associazione;
- b) il censimento periodico dei Soci, a cadenza almeno annuale, con verifica dei dati; di tutto va riferito al Consiglio Direttivo.

**Art. 3** Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione Soci terrà conto che coloro che vogliono associarsi all'ANEIS in qualità di soci ordinari devono:

- a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o, se stranieri, residenti in Italia da almeno tre anni;
- b) essere in possesso di diploma di scuola media superiore o equipollente;
- c) produrre il certificato di inesistenza di carichi pendenti e certificato penale;
- d) dimostrare di esercitare l'attività di patrocinatore stragiudiziale in proprio e/o di aver svolto l'attività di liquidatore sinistri per conto di Compagnie di assicurazione con specifica competenza anche per i danni alla persona;
- e) fornire un dettagliato curriculum vitae, compilare il formulario conoscitivo predisposto dalla Commissione e produrre eventuali referenze, dichiarazioni e attestati di frequenza di corsi attinenti all'infortunistica, alla responsabilità civile e al risarcimento danni.

**Art. 4** Non possono essere iscritti all'ANEIS:

- a) i periti, gli informatori e i consulenti in genere che abbiano in essere con le imprese di assicurazione rapporti di collaborazione retribuita, anche a carattere non continuativo;
- b) gli agenti, i mediatori, i brokers di assicurazione e i loro collaboratori e soci;
- c) i riparatori di veicoli e di natanti e i loro dipendenti.

**Art. 5** In caso di dubbi sia sull'accoglimento di una domanda di iscrizione, la Commissione Soci potrà proporre al Consiglio Direttivo di sottoporre il candidato ad un test e ad un colloquio che ne accerti l'adeguata preparazione professionale. Tale prova potrà avvenire presso la sede dell'Associazione o presso la sede del Coordinatore Regionale, a scelta del Candidato. Alla prova dovrà essere presente il Coordinatore Regionale e almeno un Consigliere in carica. La Commissione Soci, constatata l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 8 e l'assenza delle incompatibilità di cui al successivo art. 10 nonché eventualmente acquisito l'esito positivo dell'eventuale test e colloquio, esprime parere favorevole all'iscrizione.

**Art. 6** La Commissione Soci ha carattere esclusivamente consultivo ed è tenuta a fornire i suoi motivati pareri al Consiglio Direttivo che assume le decisioni nel merito.

**Art. 7** I Coordinatori Regionali rappresentano l'Associazione nella Regione di appartenenza, coordinano le attività e lo sviluppo organizzativo dell'Associazione nella Regione e riferiscono al Consiglio Direttivo sulla attività svolta.

**Art. 8** Sono riservate esclusivamente ai Coordinatori Regionali le seguenti attività: assumere, su richiesta del Presidente della Commissione Soci, notizie su candidati Soci operanti nella relativa Regione; organizzare a livello regionale corsi di aggiornamento e riunioni periodiche degli iscritti; raccogliere le istanze, i suggerimenti e quant'altro segnalato dai Soci e riferire al Consiglio Direttivo per le opportune decisioni; dare impulso all'associazionismo. Di tutto va riferito al Consiglio Direttivo per le definitive decisioni.

**Art. 9** Il Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano giustificati motivi, anche per scarsa o mancata collaborazione o espletamento degli incarichi affidati, può revocare l'incarico ad uno o più membri della Commissione Soci, ad uno o più Coordinatori Regionali o Soci titolari di incarichi speciali, disponendo per la loro sostituzione nella prima seduta utile. Tale decisione richiederà la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri.

**Art. 10** Al fine di garantire il principio di continuità democratica e il rispetto della volontà espressa dagli associati, l'eventuale sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo avviene sulla base della graduatoria delle preferenze risultante dall'ultima votazione assembleare. Pertanto, **fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11**, in caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, subentra automaticamente il candidato che, nell'ultima votazione assembleare, abbia ottenuto, secondo la graduatoria ufficiale risultante dal verbale di scrutinio, il numero di voti immediatamente inferiore a quello conseguito dall'ultimo eletto. In caso di parità di voti, subentrerà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. Non può in ogni caso subentrare chi risulti membro del Collegio dei Probiviri in quel momento in carica.

Il subentro è comunicato formalmente all'interessato ed è portato a conoscenza degli associati mediante pubblicazione sul sito istituzionale e annotazione nel primo verbale utile del Consiglio Direttivo. Il nuovo componente resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto.

**Art. 11** Al fine di assicurare che la direzione strategica e l'identità professionale dell'Associazione rimangano sotto il pieno potere discrezionale degli associati che esercitano esclusivamente la professione di patrocinatore stragiudiziale ex L. n. 4/2013, in attuazione a quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 dello Statuto ANEIS, la partecipazione dei professionisti iscritti anche a ordini o collegi professionali, ammessi dal Consiglio Direttivo in seno all'Associazione, è disciplinata come segue:

- **Candidabilità al Consiglio Direttivo:** i soci ordinari che siano anche iscritti a ordini o collegi professionali possono candidarsi in numero massimo pari a 4 (quattro); se le candidature pervenute dovessero essere in numero superiore a quello sopra riportato, sarà data precedenza alle prime tre ricevute secondo le modalità indicate nella convocazione della relativa assemblea elettiva.
- **Candidabilità al Collegio dei Probiviri:** i soci ordinari che siano anche iscritti a ordini o collegi professionali possono candidarsi in numero massimo pari a 2 (due ); se le candidature pervenute dovessero essere in numero superiore a quello sopra riportato, sarà data precedenza alle prime due ricevute secondo le modalità indicate nella convocazione della relativa assemblea elettiva.
- **Eleggibilità:** in ogni caso, i soci ordinari che siano anche iscritti a ordini o collegi professionali non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo né quella di Presidente del Collegio dei Probiviri

Con l'ammissione nell'Associazione, i soci ordinari che siano anche iscritti a ordini o collegi professionali si impegnano formalmente a rispettare, come tutti gli associati, il potere disciplinare del Collegio dei Probiviri dell'Associazione e le eventuali sanzioni da questo adottate in relazione all'attività di patrocinio stragiudiziale e in conseguenza di eventuali violazioni accertate del Codice Deontologico interno, fermi restando gli obblighi verso l'ordine di appartenenza.

**Art. 12** In adempimento a quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto ANEIS, lo svolgimento delle assemblee tramite strumenti digitali osserva le seguenti modalità operative:

- **Convocazione da remoto:** È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere che l'Assemblea si svolga anche, o esclusivamente, da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente articolo, in conformità alla facoltà attribuita ai sensi degli articoli 11 e 14 dello Statuto.
- **Partecipazione a distanza:** La partecipazione dei soci all'Assemblea può avvenire in videoconferenza o audioconferenza a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la regolarità del dibattito, l'intervento in tempo reale e la contestuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- **Voto Elettronico:** È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, anche prima della riunione con "finestre di voto" o in forma disgiunta, attraverso piattaforme informatiche che assicurino:
  - La certezza dell'identità dell'avente diritto (tramite credenziali univoche, OTP o sistemi equivalenti);
  - L'unicità del voto;
  - La tracciabilità delle operazioni e la conservazione dei dati per il tempo necessario alla verifica della regolarità del voto;

- L'assoluta segretezza del voto nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su persone o cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri), utilizzando sistemi che non permettano di ricondurre la preferenza espressa all'identità del votante.
- **Verbalizzazione:** In caso di assemblea parzialmente o totalmente telematica, il verbale verrà redatto e sottoscritto da il Presidente o chi in sua vece delegato, dal Vicepresidente se necessario e dal Segretario anche in momenti diversi.